

ISTITUTO COMPRENSIVO “ TORTONA A”

Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL)

Tel. 0131 861901 Fax 0131 829057

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec: alic83400n@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://comprensivotortonaa.edu.it>

Codice Fiscale 94023330064

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo interno condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto.
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e suoi allegati

VISTO Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (DELIBERA N. 99 della seduta del 07.09.2021)

Premessa

Quanto previsto nel Regolamento di Istituto, qualora confliggente con le previsioni del presente "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2" è da ritenersi temporaneamente nullo e non applicabile fino a nuova disposizione e/o revisione del Regolamento stesso, dovuta al mutare degli scenari.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto comprensivo TORTONA A di Tortona, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le famiglie, il personale docente e il personale non docente, il Dirigente scolastico.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e comunque fino al perdurare della necessità di prevenzione e contenimento del contagio.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico trasmette tramite Bacheca web del Registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione attraverso pubblicazione sul sito web e all'Albo on line, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto e altri sintomi simil-influenzali;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro

la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato, prima e dopo aver toccato i distributori di snack e bevande e altre superfici con cui entrano in contatto numerose persone, dopo aver toccato superfici come maniglie, porte, finestre corrimano, suiquali non è possibile esercitare un'azione continua di pulizia e sanificazione.

2. Il personale che permane nelle aule scolastiche e in tutti i locali degli edifici scolastici è tenuto ad arieggiarli periodicamente e più frequentemente possibile (comunque almeno ogni ora per almeno 5 minuti). Si ricorda che sono compresi, oltre alle aule, i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le aule speciali/laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. Il rientro a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (alic83400n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla

registrazione dei dati di cui all'articolo precedente.

6. L'accesso ai locali della scuola non è consentito a coloro che non indossino correttamente (copertura di naso e bocca) la mascherina.

7. In caso di accesso di personale esterno, ivi compresi i genitori il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo senza contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere la riservatezza secondo la normativa vigente. La temperatura viene misurata anche al personale in accesso, evitando di creare assembramenti o comunque facendo sempre mantenere la corretta distanza precauzionale di almeno un metro. Ai bambini e alunni in ingresso può essere misurata la temperatura a campione.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, videoconferenza, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nell'istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.

2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. In particolare, nel caso in cui si avvertano sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a quella di 37,5°, si avrà cura di misurare la temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Sarà implementata per gli alunni e le alunne, i bambini e le bambine, in questa condizione di cautela preventiva, di usufruire, per quanto sia consentito dalle condizioni di salute e di autonomia, delle attività di didattica digitale integrata secondo le modalità definite dal Collegio Docenti, come disposte nel Piano per la DDI.

4. Fino al perdurare dello stato di emergenza, salvo ulteriori successive comunicazioni, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono preferibilmente in videoconferenza e per comunicazioni più rapide al telefono. Sono ammessi su appuntamento i colloqui in presenza con il Dirigente scolastico, previo valutazione da parte dello stesso.

5. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale.

6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 – Aule didattiche, corridoi e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. In ciascun edificio sono presenti dei canali di ingresso/uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal corridoio/piano che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri corridoi/piani per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina come in ogni occasione di movimento,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
- Ai servizi igienici di competenza della loro aula;

5. Gli intervalli si svolgeranno all'interno di ciascuna classe assegnata. Sarà cura del docente evitare gli assembramenti. È consentito togliere la mascherina chirurgica solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, ma rimanendo seduti al proprio banco. Terminata la merenda si indossa nuovamente la mascherina. Le finestre dovranno restare aperte. Il personale docente ha l'obbligo di far rispettare tali regole.

6. Per tutta la durata della permanenza a scuola, a prescindere dal rispetto del distanziamento di 1 metro, verrà sempre indossata la mascherina chirurgica, sia in situazione dinamica, sia statica, da parte di alunni e personale.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

1. Gli alunni, per accedere all'edificio devono attendere l'orario indicato per il loro accesso (laddove gli accessi siano scaglionati) oppure il suono della campana, evitando di essere presenti sul posto con significativo anticipo rispetto all'orario indicato, rispettando, in ogni caso, scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina chirurgica sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti e per tutto il tragitto. Qualora l'ente locale avesse provveduto ad apporre segnaletica od altre misure anti assembramento rispettarne scrupolosamente le prescrizioni.

2. Gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni e nei corridoi.

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dall'inizio degli accessi il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. Tutti i docenti, incaricati della vigilanza, durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni. In particolare nelle prime

settimane di scuola i docenti accoglieranno gli alunni che accedono secondo lo scaglionamento e li condurranno in aula in modo che bambini e alunni apprendano i percorsi e le regole di comportamento. Verificato l'avvenuto apprendimento dei corretti comportamenti, i docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule o ai piani/corridoi (a seconda del grado di maturazione e autonomia dei bambini/alunni) 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e indossare la mascherina. Nei plessi in cui è previsto scaglionamento di ingresso si ripeterà nello stesso ordine lo scaglionamento di uscita. In pratica i primi ad entrare saranno i primi ad uscire, al suono della campana. Le uscite successive saranno cadenzate dai docenti che faranno rispettare il tempo indicato per ciascun gruppo classe. Unica eccezione all'orario indicato per l'uscita è consentita per gli alunni che hanno permesso permanente di uscita anticipata per motivi di trasporto. Questi alunni potranno uscire indipendentemente dal turno del loro gruppo classe, ma rispetteranno il distanziamento nei confronti di altri alunni.

6. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2 Nei limiti delle disponibilità di spazi e delle condizioni atmosferiche, gli insegnanti sono invitati a prevedere attività didattiche da svolgere nelle pertinenze esterne degli edifici. Il responsabile di plesso avrà cura di regolare l'utilizzo delle pertinenze, concedendo l'utilizzo ai docenti in base alle richieste. Negli edifici in cui coesistono plessi di scuola primaria e scuola dell'infanzia, la priorità di utilizzo delle pertinenze esterne sarà data alla scuola dell'infanzia.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori e sotto alla seduta. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Se i docenti sono seduti in cattedra la distanza di 2 metri dall'alunno più vicino è garantita.

5. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, che dovranno far svolgere esclusivamente attività individuale, evitando giochi di squadra e attività di gruppo garantendo distanziamento di almeno 2 metri e aerazione dei locali.

6. Durante le attività didattiche in locali/pertinenze della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

7. Le aule e i laboratori devono essere areati frequentemente e per il maggior tempo possibile e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Il docente deve occuparsi della vigilanza sulla finestra aperta per evitare possibili incidenti. Le porte dovranno restare il più possibile

aperte, anche al fine di evitare il contatto con le maniglie delle porte.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori, aule speciali, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto. Tali spostamenti potranno avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso gli ingressi dei bagni non dovranno sostare più di tre persone. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata con distanziamento di 2 metri, come indicato dalla cartellonistica apposta in corrispondenza dell'accesso ai servizi igienici, indossando sempre la mascherina. Il personale collaboratore scolastico e docente vigilerà sul rispetto della regola. Prima di accedere al bagno si lavano le mani con acqua e sapone secondo la procedura illustrata dall'infografica.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava nuovamente con acqua e sapone, sempre seguendo la procedura dell'infografica.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema al personale collaboratore scolastico che provvederà tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Il personale collaboratore scolastico al piano avrà cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate dal personale della scuola devono svolgersi, in assenza di locali idonei a garantire le norme di sicurezza all'interno di ambienti scolastici, negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento, o on-line o, ancora, in modalità mista.

2. Durante le riunioni in presenza, svolte solo quando queste siano autorizzate dal Dirigente scolastico, è sempre obbligatorio indossare correttamente la mascherina chirurgica.

3. È comunque privilegiato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare:

- il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone secondo le prescrizioni dell'infografica presente nei servizi igienici e, in alternativa, l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune;
- starnutire e tossire coprendosi accuratamente bocca e naso, utilizzando l'interno del gomito;
- non portare le mani a naso, occhi e bocca se non precedentemente igienizzate;

- non condividere oggetti personali (penne, matite, ecc..) e igienizzare gli oggetti che devono essere utilizzati da più persone (telefoni, mazzi di chiavi, ecc.)

3. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

4. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

5. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Non è consentito prelevare dai distributori cibo e bevande per altre persone, nemmeno se richiesto.

6. I docenti delle scuole dell'Infanzia e i docenti di sostegno devono indossare, oltre alla mascherina, la visiera fornita dall'Istituto. La igienizzazione giornaliera della visiera è responsabilità del docente.

Art. 14- Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e l'igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le indicazioni che sono state loro fornite, come da "Procedura di sicurezza – linee guida scuola di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov2" e "Piano di sanificazione"

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione straordinaria se non sono ancora trascorsi 7 giorni dall'ultima presenza del caso positivo a scuola. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. L'operazione della sanificazione straordinaria è estesa a tutti i locali interessati dalla presenza del caso confermato.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

4. Le tastiere dei distributori automatici, nonché lo sportello a spinta sono disinfettati prima dell'inizio delle lezioni, e almeno altre due volte nella giornata, alla fine di ogni intervallo, e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso.

Art. 15 - Autosanificazione

1. Tutto il personale è tenuto ad effettuare precauzionalmente la procedura di autosanificazione, come indicata nella "Procedura di sicurezza – linee guida scuola di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov2" e nella Scheda 9 – Auto sanificazione – misura igienico sanitaria.

2. Gli uffici e le aule saranno dotate di spray virucida che sarà utilizzato per igienizzare la propria postazione di lavoro, qualora sia venga utilizzata da più persone (es. la cattedra, il telefono, ecc...)

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri e indossare mascherina FFP2 e visiera.

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, la scuola convoca a tale scopo chi esercita la responsabilità genitoriale, che si impegna, secondo quanto stabilito nel Patto educativo di corresponsabilità, a prelevare quanto prima il proprio figlio da scuola.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.